



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "BEATO SIMONE FIDATI"
Scuola Infanzia-Scuola Primaria – Scuola sec. 1° grado – IPSIA – Liceo Scientifico
Loc. La Stella - 06043 Cascia (PG)
☎ 074376203 – 074371512 ☎ 074376180
✉ E-mail pgic80600t@istruzione.it – ✉ PEC pgic80600t@pec.istruzione.it
www.scuolacascia.eu - C. M. PGIC80600T - C.F. 84002940546

CIG n. Z6530E195F

Prot. n.ro: 1325

Cascia, 04/03/2021

**CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D.lgs. n.81/2008 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONE**

TRA

L'Istituto Omnicomprensivo Statale "Beato Simone Fidati", C.F.: 82002940546, di seguito denominata scuola, rappresentato nella persona del legale rappresentante pro tempore del Dirigente scolastico legale rappresentante Prof.ssa ANIELLO ROBERTA, nata a Foligno il 28/04/1969 - C.F.: NLLRRT61M45I855T

E

Il Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, PETTERINI MARCO nato a Foligno il 26 maggio 1974 e residente a Foligno, Via Nazario Sauro, n 7 codice fiscale PTTMRC74E26D653F, Partita IVA 02631870546

PREMESSO

- che il DVR della scuola prevede di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente, ai sensi della lettera a, comma 1, art. 18, D.lgs. n.81/2008;
- che il medico competente, accettando l'incarico, assume gli obblighi di cui dall'art. 25, D.lgs. n.81/2008;
- che è stata effettuato indagine di mercato mediante invito a manifestare interesse con prot. n. 1005, pubblicata sul sito istituzionale, per ricoprire il ruolo di Medico Competente presso la presente Istituzione Scolastica e che solo il Dott. Petterini Marco ha inviato apposita istanza;
- che il dott. Petterini Marco svolge la sua attività ai sensi dell'art. 39, D.lgs. n.81/2008
- che il medico competente svolge sorveglianza sanitaria sulla base di quanto previsto dall'art. 41, D.lgs. 81/2008;
- che ricorrono le condizioni che attivano l'obbligo di nomina del Medico Competente, sopra richiamate, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c);

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente contratto

Dr. MARCO PETTERINI
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro
Via N. Sauro, 7 - 06034 FOLIGNO (Pg)
Cell. 349.2555724 Tel./Fax 0742.621173
c.f. PTTMRC74E26D653F
p.iva 02631870546
mail: petterinimarco@email.com

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di collaborazione professionale con le modalità e i termini di seguito convenuti.

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Scuola incarica il dr. Petterini Marco a svolgere la funzione di medico competente, il quale dichiara di accettare l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla Legge.

Art. 2 - Obblighi del medico competente

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli art.25 e 41 del D.lgs. n.81/2008, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà nelle seguenti funzioni:

- Collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
 - alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria;
 - alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
 - alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
 - alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della copia della cartella sanitaria e di rischio, e indicazione di tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti; indicazione altresì, a richiesta, di informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- informazione a ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- in occasione delle riunioni periodiche, comunicazione per iscritto al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce, in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Art. 3 - Obblighi della Scuola

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

- ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti,
- a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine,
- a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.)
- a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza,
- ad assistere, direttamente e o tramite il RSPP, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro,
- a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio presenti agli atti;
- ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con congruo anticipo;
- ad informare il medico competente relativamente a:
 - ogni denuncia di malattia professionale
 - infortunio sul lavoro;
 - procedure relative a visita medico-collegiale;
- ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza; a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art. 4 - Sede e modalità di esecuzione della prestazione

Il dr. Petterini si impegna ad eseguire la prestazione personalmente senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica e organizzativa.

L'incarico di medico competente si intende riferito a tutti i plessi dell'I.O. "Beato Simone Fidati". Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico. L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche

C:\Users\Ufficio_5\Desktop\FINAURO RITA\MEDICO COMPETENTE\contratto medico competente PETTERINI.docx

Dr. MARCO PETTERINI
 Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro
 Via N. Sauro, 7 - 06037 FOLLIGNO (PG)
 Cell. 349.2555729 - Tel./Fax 0742.821173
 c.f. PTT MRC 744E26 D883F
 p.Iva 02631870546
 mail: petterinimarco@email.com

caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Per l'attività svolta nei locali della scuola il medico competente è assicurato dalla polizza responsabilità civile stipulata dalla scuola.

Art. 5 - Compensi

Per l'attività svolta dal medico competente sarà corrisposto il compenso annuo lordo di € 400,00 (quattrocento/00) al lordo di R.A. più € 50,00 a visita al lordo di R.A. da liquidarsi, previa emissione di regolare documentazione fiscale, al termine di ogni anno conteggiato dalla stipula del contratto.

Il compenso forfetario annuale comprende:

- l'incarico annuale di medico competente, comprensivo di relazione annuale,
- partecipazione alla riunione periodica
- consulenze varie.

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E – Agenzia delle Entrate).

I pagamenti verranno effettuati, al termine della prestazione, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato di cui dichiarazione prodotta per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'Art.3, L.136/2010 e successive modificazioni.

Art. 6 - Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 2 (due) dalla data della sottoscrizione. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 7 - Recesso

La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienza contrattuale.

Art. 8 - Norme di rinvio

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e 2229 e seguenti del Codice Civile.

Art. 9 - Controversie

In caso di controversie il foro competente è quello di Perugia.

Art. 10 - Tutela dati personali

L'I.O. "Beato Simone Fidati" fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Aniello Roberta


Cascia, 04/03/2021

C:\Users\Ufficio_5\Desktop\FINAURO RITA\MEDICO COMPETENTE\contratto medico competente PETERINI.docx

Dr. MARCO PETERINI
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro
Via N. Sauro, 7 - 06074 FOLIGNO (Pg)
Cell. 349.2555724 Tel/Fax 0742.621173
c.f. PTT MRC 74E26 D653F
p.Iva 02631870546
mail: peterini.marco@gmail.com

Il Medico Competente
Dott. Marco Petterini

Dr. MARCO PETERINI
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro
Via N. Sauro, 7 - 06034 FOLIGNO (Pg)
Cell. 349.2555724 - tel./fax 0746.621173
c.f. PTT MFC 74626 D653F
p.lva 02631870546
mail: petterinimarco@gmail.com



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Aniello Roberta

Roberta Aniello